



Decreto del Direttore generale nr. 211 del 01/12/2025

Proponente: *Sandra Botticelli*

Direzione Tecnica

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Dott.ssa Sandra Botticelli*

Estensore: *Anna Carnetti*

Oggetto: *Presa d'atto della stipula dell'Accordo che disciplina la collaborazione e un coordinato ed efficace esercizio dei compiti e delle funzioni istituzionali di prevenzione, controllo e monitoraggio di competenza di ISIN e delle ARPA/ APPA in materia di radioprotezione, monitoraggio e sorveglianza della radioattività ambientale e preparazione e risposta alle emergenze nucleari e radiologiche, e di ISPRA, in coerenza con le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell'SNPA*

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato "A" - accordo quadro per la collaborazione tra ISIN, ARPA/APPA e ISPRA in materia di radioprotezione ambientale	sì	digitale

Natura dell'atto: *non immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" ;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.03.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 50 del 05.03.2024 è stato adottato il Regolamento di organizzazione di ARPAT, ai sensi dell'art. 20 co. 3 della LRT n. 30/2009, (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 968 del 05/08/2024), successivamente adeguato alla DGRT 968/24 con decreto del Direttore generale n. 167 del 05.09.2024;

Visto l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011, modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013, nonché l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 225 del 27.11.2024 in corso di attuazione;

Premesso che il DLgs 31 luglio 2020 n.101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, rappresenta la norma di riferimento in materia di radioprotezione e stabilisce, in relazione ai diversi adempimenti ivi previsti, compiti e funzioni delle amministrazioni a vario titolo coinvolte;

Ricordato che la legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (di seguito SNPA), composto dall'ISPRA e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano (ARPA/APPA) e all'articolo 3, comma 1, lett. h), include tra le funzioni del SNPA la “partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione” e al successivo comma 3 prevede che le funzioni di competenza del SNPA “possono essere svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti, per l'acquisizione di specifiche conoscenze, necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente”;

Ricordato che l'art. 6 della citata legge n. 132/2016 attribuisce all'ISPRA funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico del SNPA, da svolgere nell'ambito del Consiglio nazionale del SNPA di cui all'art. 13 della legge, con il contributo e la partecipazione di tutte le sue componenti, al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le relative attività;

Ricordato inoltre che il successivo art. 7 prevede che le ARPA/APPA svolgano le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei Livelli essenziali delle Prestazioni tecniche Ambientali (LEPTA) nei territori di rispettiva competenza e possano altresì svolgere ulteriori attività obbligatorie nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché attività, diverse dalle precedenti, in favore di soggetti pubblici o privati sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, a condizione che sia assicurata l'imparzialità nell'esercizio delle attività di vigilanza e non siano determinate situazioni di conflitto anche potenziale;

Visto che il D.Lgs n. 32/2010 affida a ISPRA la progressiva integrazione dei set dei dati territoriali nell'ambito del Sistema Informativo Nazionale Ambientale – SINA, al fine di rendere disponibili i dati ambientali atti all'analisi delle politiche ambientali;

Visto che il Decreto-Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla n. 135/ 2012, all'articolo 23, comma quaterdecies, affida all'ISPRA la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali e ambientali generati dalle attività sostenute con risorse pubbliche;

Ricordato che l'ISPRA partecipa alle azioni previste dal PNAR (Piano Nazionale d'Azione per il Radon), di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 101/ 2020;

Visto che le ARPA/APPA concorrono, anche a supporto delle amministrazioni regionali, all'attuazione delle funzioni di controllo sulla radioattività ambientale in condizioni normali e di emergenza e sulle esposizioni a radiazioni ionizzanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e ricordato che le ARPA/APPA svolgono la propria attività di controllo sia mediante campionamenti e determinazioni radiometriche in campo e in laboratorio, sia mediante l'espressione di pareri e valutazioni tecniche, anche a seguito di ispezioni, ove previsto;

Ricordato che ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i., le funzioni attribuite alle ARPA/APPA comprendono, tra l'altro:

- monitoraggio dei livelli di radioattività nell'ambiente, ex art. 152 del D.Lgs 101/2020, in condizioni normali e di emergenza, sia per la Rete Nazionale di Sorveglianza della Radioattività ambientale (RESORAD) sotto il coordinamento di ISIN, che per la rete regionale;
- attività di vigilanza sul Titolo IV "Sorgenti naturali di radiazioni", secondo le previsioni dell'art. 9 del D.Lgs 101/2020, che include in particolare l'esposizione al radon e le pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale;
- espressione di pareri e valutazioni tecniche;
- gestione delle comunicazioni e interventi a seguito di comunicazioni alle ARPA/APPA da parte di soggetti terzi che possono comportare attività rilevanti a seguito della richiesta delle autorità competenti e organi di vigilanza, delle forze dell'ordine e della magistratura;
- ulteriori ruoli delle ARPA/APPA in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti in contesti normativi diversi dal D.Lgs 101/20;

Ricordato che l'ISIN, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 45/2014, è subentrato al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT, all'ISPRA e all'Agenzia per la sicurezza nucleare nelle funzioni e nelle competenze in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione e, in particolare, svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie, di cui all'art. 1 del Decreto-legge n. 496/1993 convertito con modificazioni in legge n. 61/1994, nonché i compiti istituzionali di regolamentazione tecnica in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione declinati in dettaglio all'art. 6 del menzionato Decreto Legislativo n. 45/2014;

Ricordato che in data 22 giugno 2018 con delibera del Direttore n. 3 è stato approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 14 del D.Lgs. n. 45/2014, il Regolamento di organizzazione e funzionamento interni e in data 6 aprile 2019 è stata sottoscritta, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del D.Lgs. n. 45/2014, la Convenzione che ha disciplinato il trasferimento da ISPRA a ISIN "delle dotazioni di personale, beni, servizi, strutture, laboratori e di ogni altra dotazione necessari per garantire le condizioni di operatività secondo i principi e i requisiti di autonomia" regolamentare, organizzativa, amministrativa, gestionale e contabile, e di indipendenza di giudizio e di valutazione, nell'esercizio delle funzioni attribuite;

Visto che l'ISIN, a seguito della Convenzione ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del D.Lgs. n. 45/2014, è subentrato definitivamente nella titolarità delle funzioni e competenze in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, comprese quelle in precedenza attribuite all'ISPRA che non rientrano quindi tra le funzioni e i compiti tecnici e scientifici sui quali ISPRA esercita, in una logica di rete, il coordinamento nell'ambito del SNPA ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 132/2016;

Visto che l'articolo 6, comma 13, del D.Lgs. n. 45/2014, prevede che "per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISIN può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, dell'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente a fini di supporto tecnico scientifico e di organizzazioni che soddisfino i principi di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti

nella promozione o nella gestione di attività in campo nucleare”;

Vista la Decisione del Consiglio 87/600/EURATOM del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di pronta notifica e scambio rapido d'informazioni in caso di un'emergenza radiologica, che impone ai paesi dell'Unione Europea, in caso di un'emergenza nucleare di carattere internazionale, lo scambio reciproco, attraverso la Commissione Europea, delle misure radiometriche raccolte nei rispettivi territori;

Visto il sistema EURDEP (EUropean Radiological Data Exchange Platform) che, rappresentando l'implementazione tecnica di quanto richiesto dalla Decisione del Consiglio 87/600/EURATOM del 14 dicembre 1987, è la piattaforma di riferimento che i Paesi dell'Unione Europea sono chiamati ad utilizzare per trasmettere e ricevere i dati prodotti dalle proprie reti automatiche nazionali di monitoraggio radiologico ambientale nel corso di un'emergenza nucleare;

Considerato che le ARPA/APPA e l'ISIN hanno interessi comuni nel settore del monitoraggio, vigilanza e controllo delle radiazioni ionizzanti ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 101/2020 e smi) anche al fine della prevenzione e della tutela dell'ambiente;

Visto che il Consiglio SNPA ha approvato il testo del presente accordo quadro nella riunione del 25 settembre a Genova con delibera 293/2025 (Allegato "A" parte integrante del presente provvedimento);

Considerato inoltre che:

- l'esecuzione delle attività di cui in premessa è facilitata dall'interlocazione tra le ARPA/APPA, l'ISPRA e l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), già delineata nel precedente accordo quadro di collaborazione ISIN – ARPA/APPA – ISPRA approvato dal Consiglio SNPA con delibera n. 76/2020 e sottoscritto da tutte le Agenzie, da ISPRA e da ISIN;
- un'azione coordinata delle ARPA/APPA e di ISIN concorrerebbe al miglioramento delle sinergie normativamente previste, nel rispetto reciproco dei ruoli;
- le già menzionate attività concorrono a conseguire le finalità di pubblico interesse affidate dal legislatore alle Parti in materia di tutela e controllo ambientale, e/o di tutela della salute della popolazione;
- l'articolo 15 della legge n. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, disciplina gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni prevedendo che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC), con Determinazione n. 7, del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici se sono soddisfatti i seguenti criteri:
 - lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori;
 - l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- le considerazioni che precedono in ordine all'esclusione dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici sono state ulteriormente specificate dall'ANAC nelle delibere n. 496 del 10 giugno 2020 e n. 179 del 3 maggio 2023 e dal parere ANAC n. 66/2023 del 17.01.2024;

Visto che l'ISIN e le ARPA/APPA facenti parte del SNPA intendono sviluppare ed attuare, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, forme di collaborazione in materia di radioprotezione, di controllo, raccolta, valutazione ed elaborazione dei dati sulla radioattività ambientale, al fine di conseguire, anche in questo specifico settore, il

necessario coordinamento tecnico a tutela dell'ambiente e della salute di lavoratori e popolazione;

Visto che la collaborazione tra ISIN, ISPRA e le ARPA/APPA appare utile per:

- le attività di comune interesse ai fini dell'omogeneo esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico;
- una più efficace e completa acquisizione, gestione ed elaborazione dei dati,
- sostenere la sinergia tra le funzioni di ISIN e le attività che le ARPA/APPA svolgono istituzionalmente in materia sulla base della pianificazione regionale;

Visto l'Accordo firmato che disciplina la collaborazione tra le Parti al fine di favorire un coordinato ed efficace esercizio dei compiti e delle funzioni istituzionali di prevenzione, controllo e monitoraggio di competenza di ISIN e delle ARPA/APPA in materia di radioprotezione, monitoraggio e sorveglianza della radioattività ambientale, preparazione e risposta alle emergenze nucleari e radiologiche, e di ISPRA, in coerenza con le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico del Sistema Nazionale attribuite dalla legge n. 132/2016 che favorisce il raccordo e le sinergie tra i soggetti competenti sul tema, anche al fine di favorire l'omogeneizzazione tecnica;

Vista la necessità di individuare e comunicare entro 15 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo il nominativo del responsabile dell'Accordo stesso;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di prendere atto della stipula dell'Accordo quadro, allegato "A" parte integrante del presente atto, che disciplina la collaborazione tra le Parti al fine di favorire un coordinato ed efficace esercizio dei compiti e delle funzioni istituzionali di prevenzione, controllo e monitoraggio di competenza di ISIN e delle ARPA/APPA in materia di radioprotezione, monitoraggio e sorveglianza della radioattività ambientale e preparazione e risposta alle emergenze nucleari e radiologiche, e di ISPRA, in coerenza con le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico del Sistema Nazionale attribuite dalla legge n. 132/2016 che favorisce il raccordo e le sinergie tra i soggetti competenti sul tema, anche al fine di favorire l'omogeneizzazione tecnica;
2. di individuare quale responsabile dell'Accordo la Dott.ssa Silvia Bucci;
3. di individuare quale responsabile del procedimento il Direttore tecnico pro tempore , Dott.ssa Sandra Botticelli, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, D.lgs 82/2005 e s.m.i, predisposto e conservato come nativo digitale e disponibile presso l'amministrazione."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 26/11/2025
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 27/11/2025
- Sandra Botticelli , il proponente in data 27/11/2025
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 28/11/2025
- Sandra Botticelli , Direttore tecnico in data 01/12/2025
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 01/12/2025



ACCORDO QUADRO

Tra

L'ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN (di seguito denominato ISIN), con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Capitan Bavastro 116, Codice Fiscale n. 97956490581, legalmente rappresentato dal Direttore generale dott. Francesco Campanella;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELL'ABRUZZO, di seguito denominata "ARPA Abruzzo", con sede legale in Pescara, Viale G. Marconi n. 49, Codice Fiscale n. 91059790682, Partita IVA n. 01599980685, legalmente rappresentato dal Direttore generale Maurizio Dionisio;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE BASILICATA, di seguito denominata "ARPA Basilicata", con sede legale in Potenza, via della Fisica 18 C/D, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01318260765, legalmente rappresentato dal Direttore generale Donato Ramunno;

L'AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E LA TUTELA DEL CLIMA DI BOLZANO, di seguito denominata "APPA Bolzano", con sede in Bolzano, via Amba Alagi, 5, Codice Fiscale n. 00390090215, legalmente rappresentata dal Direttore Flavio Ruffini;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA, di seguito denominata "ARPACAL", con sede e domicilio in Catanzaro Lido 88100 Via Lungomare snc, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02352560797, legalmente rappresentata dal Direttore generale Michelangelo Iannone;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA di seguito denominata "ARPA Campania", con sede e domicilio fiscale in Napoli via Vicinale S. Maria del Pianto, Centro Polifunzionale Torre 1, Codice Fiscale e Partiva IVA n. 07407530638, legalmente

rappresentata dal Direttore generale avv. Luigi Stefano Sorvino;

L'AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE, AMBIENTE ED ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA di seguito denominata "ARPAE", con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Po 5, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04290860370, legalmente rappresentata dal Direttore generale Paolo Ferrecchi;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA di seguito denominata "ARPA FVG", con sede e domicilio fiscale in Palmanova (UD) via Cairoli n. 14, Codice Fiscale e Partiva IVA n. 02096520305, legalmente rappresentata dal Direttore generale Anna Lutman;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO di seguito denominata "ARPA Lazio", con sede e domicilio fiscale in Rieti via Garibaldi n. 114, Codice Fiscale n. 97172140580 e Partiva IVA n. 00915900575, legalmente rappresentata dal Direttore generale Tommaso Aureli;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE, di seguito denominata "ARPAL", con sede e domicilio fiscale in Genova, Via Bombrini 8, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01305930107, legalmente rappresentata dal Direttore generale Elisabetta Trovatore;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA, di seguito denominata "ARPA Lombardia", con sede e domicilio fiscale in Milano (MI), via Taramelli 26, Codice Fiscale e Partita IVA n. 13015060158, legalmente rappresentata dal Direttore generale Fabio Cambielli;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE di seguito denominata "ARPA Marche", con sede e domicilio fiscale in Ancona, via Ruggeri 5, Codice Fiscale e Partiva IVA n. 01588450427, legalmente rappresentata dal Direttore generale Rossana Cintoli;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL MOLISE di seguito denominata "ARPA Molise", con sede e domicilio fiscale in Campobasso, via U. Petrella n. 1, Codice Fiscale e Partiva IVA n. 01479560706, legalmente rappresentata dal Direttore generale Alberto Manfredi Selvaggi;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE di seguito denominata "ARPA Piemonte", con sede e domicilio fiscale in Torino via Pio VII n. 9, Codice Fiscale e Partiva IVA n. 07176380017, legalmente rappresentata dal Direttore generale Secondo Barbero;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA PUGLIA, di seguito denominata "ARPA Puglia", con sede legale in Bari, Corso Trieste 27, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05830420724, legalmente rappresentata dal Direttore generale Vito Bruno;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA, di seguito denominata "ARPAS", con sede e domicilio fiscale in Cagliari, via Contivecchi n. 7 – 09122, Codice Fiscale n. 92137340920 e Partita IVA n. IT03125760920, legalmente rappresentata dal Direttore generale Nicoletta Vannina Ornano;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SICILIA, di seguito denominata "ARPA Sicilia", con sede legale in Palermo, via S. Lorenzo 312/G, Codice Fiscale n. 97169170822 e Partita IVA n. 05086340824, legalmente rappresentata dal Direttore generale Vincenzo Infantino;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA di seguito denominata "ARPAT", con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Nicola Porpora n. 22, Codice Fiscale e Partiva IVA n. 04686190481, legalmente rappresentata dal Direttore generale Pietro Rubellini;

L'AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI TRENTO, di seguito denominata "APPA Trento", con sede e domicilio fiscale in Trento, piazza Vittoria n. 5, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00337460224, legalmente rappresentata dal Direttore Gabriele Rampanelli;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELL'UMBRIA, di seguito denominata "ARPA Umbria", con sede e domicilio fiscale in Terni CAP 05100, Via Carlo Alberto dalla Chiesa 32, Codice Fiscale 94086960542 – P.IVA 02446620540, legalmente rappresentata dal Direttore generale Alfonso Morelli;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA VALLE D'AOSTA, di seguito denominata "ARPA Valle d'Aosta" con sede e domicilio fiscale in Saint-Christophe (AO) Loc. La Maladière - Rue de La Maladière 48, Codice Fiscale e Partiva IVA n. 00634260079, legalmente rappresentata dal Direttore generale Igor Rubbo;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL VENETO, di seguito denominata "ARPAV", con sede legale in Via Ospedale Civile 24, Padova (PD), Codice Fiscale n. 92111430283 e Partita IVA n. 03382700288, legalmente rappresentata dal Direttore generale Loris Tomiato;

L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati 48, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente dott. Stefano Laporta;

PREMESSO CHE

- Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n.101 "*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117*", rappresenta la norma di riferimento in materia di radioprotezione e stabilisce,

in relazione ai diversi adempimenti ivi previsti, compiti e funzioni delle amministrazioni a vario titolo coinvolte;

- La legge 28 giugno 2016, n. 132 ha istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (di seguito SNPA), composto dall'ISPRA e dalle agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (ARPA/APPA) e all'articolo 3, comma 1, lett. h), include tra le funzioni del SNPA la *“partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione”* e al successivo comma 3 prevede che le funzioni di competenza del SNPA *“possono essere svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti, per l'acquisizione di specifiche conoscenze, necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente”*;
- L'art. 6 della citata legge n. 132/2016 attribuisce all'ISPRA funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico del SNPA, da svolgere nell'ambito del Consiglio nazionale del SNPA di cui all'art. 13 della legge, con il contributo e la partecipazione di tutte le sue componenti, al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le relative attività;
- Il successivo art. 7 prevede che le ARPA/APPA svolgano le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei Livelli essenziali delle Prestazioni tecniche Ambientali (LEPTA) nei territori di rispettiva competenza e possano altresì svolgere ulteriori attività obbligatorie nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché attività, diverse dalle precedenti, in favore di soggetti pubblici o privati sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, a condizione che sia assicurata l'imparzialità nell'esercizio delle attività di vigilanza e non siano determinate situazioni di conflitto anche potenziale;

- Il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 32 affida a ISPRA la progressiva integrazione dei set dei dati territoriali nell'ambito del Sistema Informativo Nazionale Ambientale – SINA, al fine di rendere disponibili i dati ambientali atti all'analisi delle politiche ambientali;
- Il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 23, comma quaterdecies, affida a ISPRA la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali e ambientali generati dalle attività sostenute con risorse pubbliche;
- L'ISPRA partecipa alle azioni previste dal PNAR (Piano Nazionale d'Azione per il Radon), di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 101 del 2020;
- Le ARPA/APPA concorrono, anche a supporto delle amministrazioni regionali, all'attuazione delle funzioni di controllo sulla radioattività ambientale in condizioni normali e di emergenza e sulle esposizioni a radiazioni ionizzanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; le ARPA/APPA svolgono la propria attività di controllo sia mediante campionamenti e determinazioni radiometriche in campo e in laboratorio, sia mediante l'espressione di pareri e valutazioni tecniche, anche a seguito di ispezioni, ove previsto;
- Ai sensi del D.Lgs. n. 101 del 2020 e s.s.m.m. e i.i., le funzioni attribuite alle ARPA/APPA comprendono, tra l'altro:
 - **monitoraggio dei livelli di radioattività nell'ambiente**, ex art. 152 del D.Lgs 101/2020, in condizioni normali e di emergenza, sia per la Rete Nazionale di Sorveglianza della Radioattività ambientale (RESORAD), sotto il coordinamento di ISIN, che per la rete regionale. Nello specifico, nell'ambito del monitoraggio, alcune Agenzie gestiscono reti per la misura in continuo della dose gamma in aria, i cui dati possono confluire nella Rete Nazionale Gamma gestita da ISIN e nella Rete Europea EURDEP. Inoltre, ove necessario, provvedono alle attività di monitoraggio della radioattività ambientale nei pressi di siti con impianti nucleari in decommissioning. Infine, per quanto riguarda le prestazioni di laboratorio, le Agenzie erogano le analisi necessarie mediante il ricorso a competenze e risorse strumentali specialistiche distinte da quelle dedicate alle analisi di altro tipo (ad es. chimiche, ecc.);

- **attività di vigilanza sul Titolo IV “Sorgenti naturali di radiazioni”**, secondo le previsioni dell’art. 9 del D.Lgs 101/2020, che include in particolare l’esposizione al radon e le pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale; in questo ambito le ARPA/APPa:
 - partecipano alle Azioni del PNAR (Piano Nazionale d’Azione per il Radon), di cui all’art. 10;
 - trasmettono a ISIN i dati sulla concentrazione di radon nelle abitazioni e negli ambienti di lavoro e sulla concentrazione di radionuclidi nelle materie prime e residui in loro possesso, ai sensi degli artt. 13 e 22;
 - ricevono (e controllano) le comunicazioni di superamento dei livelli di riferimento per la concentrazione di radon nei luoghi di lavoro e per la dose efficace nel caso di pratiche NORM, ai sensi degli artt. 18 e 22;
 - ricevono (e controllano) le notifiche di pratica relativamente ai NORM, ai sensi dell’art. 24;
 - supportano le Regioni per le funzioni di competenza e, in molti casi, per l’individuazione delle aree prioritarie, ai sensi degli artt. 11 e 19;
- **espressione di pareri e valutazioni tecniche ai fini:**
 - dell’autorizzazione all’allontanamento in ambiente di residui NORM ex art. 23 del D.Lgs 101/2020, nella misura in cui le ARPA/APPa siano state individuate come organismo tecnico competente per la regione sulla base di disposizioni regionali emanate in attuazione del suddetto art. 23;
 - dell’autorizzazione di impianti di gestione di residui NORM ex art. 26 del D.Lgs 101/2020;
 - del rilascio del nulla osta all’impiego di materie radioattive ex art. 51 del D.Lgs 101/2020, con particolare riferimento agli aspetti di maggiore rilevanza ambientale (ovvero di tutela della popolazione generale), quali le modalità di produzione, gestione e allontanamento dei rifiuti radioattivi, le modalità di disattivazione delle pratiche e degli impianti, le esposizioni potenziali e di emergenza, nella misura in cui le ARPA/APPa siano state individuate come organismo tecnico competente per la regione sulla base di specifiche e pertinenti disposizioni regionali;

- del rilascio del nulla osta all'impiego di materie radioattive ex art. 52 del D.Lgs 101/2020, con particolare riferimento agli aspetti di maggiore rilevanza ambientale (ovvero di tutela della popolazione generale), quali le modalità di produzione, gestione e allontanamento dei rifiuti radioattivi, le modalità di disattivazione delle pratiche e degli impianti, le esposizioni potenziali e di emergenza;
- del rilascio del nulla osta all'allontanamento in ambiente di rifiuti radioattivi ex art. 54 del D.Lgs 101/2020, nella misura in cui le ARPA/APPA siano state individuate come organismo tecnico competente per la regione sulla base di disposizioni regionali emanate in attuazione del suddetto art. 54;
- dell'elaborazione dei piani di emergenza di competenza del Prefetto ai sensi degli art. 175, 177, 182, 185, 186, 187, inclusa la partecipazione alla gestione degli scenari di emergenza e delle esercitazioni;
- della realizzazione, a supporto della Regione, delle campagne di individuazione delle situazioni di esposizione esistente ex art. 200 del D.Lgs 101/2020;
- della elaborazione delle strategie di gestione delle situazioni di esposizione esistente nell'ambito delle commissioni consultive prefettizie, ai sensi degli artt. 198-202, con la partecipazione alle commissioni consultive prefettizie per la definizione delle misure correttive e protettive (ove necessario fino alle operazioni di bonifica);
- **gestione delle comunicazioni e interventi** a seguito di comunicazioni **alle ARPA/APPA** da parte di soggetti terzi che possono comportare attività rilevanti a seguito della richiesta delle autorità competenti e organi di vigilanza, delle forze dell'ordine e della magistratura tra cui:
 - comunicazioni di smarrimento, perdita, furto, ritrovamento e uso non autorizzato di sorgenti di radiazioni ionizzanti ex art. 45 del D.Lgs 101/2020;
 - notifiche di pratica con sorgenti di radiazioni ex art. 46 del D.Lgs 101/2020 (per lo più artificiali);
 - comunicazioni relative alla sorveglianza radiometrica sui rottami metallici e semilavorati ex art. 72 del D.Lgs 101/2020;

- comunicazioni di rinvenimenti di materiale radioattivo ex art. 204 del D.Lgs 101/2020;
- comunicazioni preventive riguardo l'impiego di sorgenti mobili di radiazioni soggette a nulla osta, ai sensi dell'Allegato XIV, comma 6.2, lettera b.i.
- **ulteriori ruoli delle ARPA/APPA in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti in contesti normativi diversi dal D.Lgs 101/20 quali:**
 - supporto, per la parte di pertinenza, alle Amministrazioni competenti per il rilascio di autorizzazioni ambientali, e all'organo di vigilanza, per impianti soggetti a sorveglianza radiometrica (termovalorizzatori e inceneritori ai sensi del D.Lgs 152/06, trattamento RAEE ai sensi del D.Lgs 49/14, produttori di rottami metallici 'end of waste' ai sensi dei Regolamenti UE); supporto, per la parte di pertinenza, nelle autorizzazioni ambientali di aziende NORM;
 - analisi radiometriche sulle acque destinate al consumo umano nell'ambito dei controlli esterni in capo agli organi del SSN, ai sensi del D.Lgs. 28/16, e supporto alla Regione per l'elaborazione e l'attuazione dei relativi Programmi di Controllo.
- l'ISIN ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 45/2014 è subentrato al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT, all'ISPRA e all'Agenzia per la sicurezza nucleare nelle funzioni e nelle competenze in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione e, in particolare, svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'art. 1 del Decreto-legge n. 496 del 4 dicembre 1993, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché i compiti istituzionali di regolamentazione tecnica in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione declinati in dettaglio all'art. 6 del menzionato Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e tra questi svolge:
 - le attività di controllo della radioattività ambientale e coordina tecnicamente le reti nazionali di sorveglianza della radioattività ambientale ai sensi dell'art. 152 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n.101 e successive modifiche;
 - la gestione delle reti automatiche di monitoraggio radiologico REMRAD e GAMMA, costituite da stazioni dislocate sull'intero territorio nazionale con funzione di pronto-allarme in caso di eventi incidentali radiologici e nucleari come previsto dal Piano

nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari, di cui al DPCM 14 marzo 2022;

- il rilascio del nulla osta di categoria A ex art. 51 del D.Lgs 101/2020;
- il rilascio del benestare all'allontanamento in ambiente di rifiuti radioattivi, compresi gli effluenti liquidi ed aeriformi, ex art. 54 del D.Lgs 101/2020 per i nulla osta di categoria A;
- le attività di supporto alle Prefetture come membro delle Commissioni consultive istituite ai sensi dell'art. 101 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n.101, per l'adozione delle misure correttive e protettive nelle situazioni di esposizione esistente;
- la gestione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all'art. 152 del D.Lgs. 101/2020 s.m.i., nella quale sono state istituite due sezioni, una dedicata alla registrazione dei dati sulla concentrazione di radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, l'altra relativa alle misure di concentrazione di attività nei materiali e nei residui presenti nei cicli produttivi dei settori industriali che impiegano radionuclidi di origine naturale, ai sensi degli artt. 13 e 21 del medesimo decreto legislativo;
- le attività relative all'esposizione al radon e alle pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.;
- la regolamentazione ed il controllo sulle attività di disattivazione delle installazioni nucleari del passato programma nucleare nazionale, di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito e di conduzione dei reattori di ricerca in esercizio;
- le attività di supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari.

- In data 22 giugno 2018 con delibera del Direttore n. 3 è stato approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 14 del d.lgs. n. 45 del 2014, il Regolamento di organizzazione e funzionamento interni e in data 6 aprile 2019 è stata sottoscritta, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del D.Lgs. n. 45 del 2014, la Convenzione che ha disciplinato il trasferimento da ISPRA a ISIN *“delle dotazioni di personale, beni, servizi, strutture, laboratori e di ogni altra dotazione necessari per garantire le condizioni di operatività secondo i principi e i requisiti di autonomia”* regolamentare,

organizzativa, amministrativa, gestionale e contabile, e di indipendenza di giudizio e di valutazione, nell'esercizio delle funzioni attribuite;

- L'ISIN, a seguito della Convenzione ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del D.Lgs. n. 45 del 2014, è subentrato definitivamente nella titolarità delle funzioni e competenze in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, comprese quelle in precedenza attribuite all'ISPRA che non rientrano quindi tra le funzioni e i compiti tecnici e scientifici sui quali ISPRA esercita, in una logica di rete, il coordinamento nell'ambito del SNPA ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 132/2016;

- L'articolo 6, comma 13, del D.Lgs. n. 45 del 2014, prevede che “per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISIN può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, dell'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente a fini di supporto tecnico scientifico e di organizzazioni che soddisfino i principi di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti nella promozione o nella gestione di attività in campo nucleare”;

- La Decisione del Consiglio 87/600/EURATOM del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di pronta notifica e scambio rapido d'informazioni in caso di un'emergenza radiologica, che impone ai paesi dell'Unione Europea, in caso di un'emergenza nucleare di carattere internazionale, lo scambio reciproco, attraverso la Commissione Europea, delle misure radiometriche raccolte nei rispettivi territori;

- Il sistema EURDEP (EUropean Radiological Data Exchange Platform), che, rappresentando l'implementazione tecnica di quanto richiesto dalla Decisione del Consiglio 87/600/EURATOM del 14 dicembre 1987, è la piattaforma di riferimento che i paesi dell'Unione Europea sono chiamati ad utilizzare per trasmettere e ricevere i dati prodotti dalle proprie reti automatiche nazionali di monitoraggio radiologico ambientale nel corso di un'emergenza nucleare;

- Le ARPA/APPA e l'ISIN hanno interessi comuni nel settore del monitoraggio, vigilanza e controllo delle radiazioni ionizzanti ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 101/2020 e smi) anche al fine della prevenzione e della tutela dell'ambiente;

- Il Consiglio SNPA ha approvato il testo del presente accordo quadro nella riunione del 25 settembre a Genova con delibera 293/2025;

CONSIDERATO CHE

- l'esecuzione delle attività di cui in premessa è facilitata dall'interlocuzione tra le ARPA/APPA, l'ISPRA e l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), già delineata nel precedente accordo quadro di collaborazione ISIN – ARPA/APPA – ISPRA approvato dal Consiglio SNPA con delibera n. 76/2020 e sottoscritto da tutte le Agenzie, da ISPRA e da ISIN;
- un'azione coordinata delle ARPA/APPA e di ISIN concorrerebbe al miglioramento delle sinergie normativamente previste, nel rispetto reciproco dei ruoli;
- le già menzionate attività concorrono a conseguire le finalità di pubblico interesse affidate dal legislatore alle Parti in materia di tutela e controllo ambientale, e/o di tutela della salute della popolazione;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” disciplina gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni, prevedendo che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC), con Determinazione n. 7, del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, se sono soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato;

- gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- le considerazioni che precedono in ordine all'esclusione dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici sono state ulteriormente specificate dall'ANAC nelle delibere n. 496 del 10 giugno 2020 e n. 179 del 3 maggio 2023 e dal parere ANAC n. 66/2023 del 17.01.2024;
 - ISIN e le ARPA/APPa facenti parte del SNPA intendono sviluppare ed attuare, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, forme di collaborazione in materia di radioprotezione, di controllo, raccolta, valutazione ed elaborazione dei dati sulla radioattività ambientale, al fine di conseguire, anche in questo specifico settore, il necessario coordinamento tecnico a tutela dell'ambiente e della salute di lavoratori e popolazione;
 - La collaborazione tra ISIN, ISPRA e le ARPA/APPa appare utile per le attività di comune interesse ai fini dell'omogeneo esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico, e di una più efficace e completa acquisizione, gestione ed elaborazione dei dati, nonché per sostenere la sinergia tra le funzioni di ISIN e le attività che le ARPA/APPa svolgono istituzionalmente in materia sulla base della pianificazione regionale;
 - Il presente Accordo, nelle province autonome di Trento e Bolzano è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale e delle relative norme di attuazione;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e s'intendono integralmente trascritte nel presente articolo. Per quanto non espressamente disposto dalle eventuali future convenzioni operative, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente accordo disciplina la collaborazione tra le Parti al fine di favorire un coordinato ed efficace esercizio dei compiti e delle funzioni istituzionali di prevenzione, controllo e monitoraggio di competenza di ISIN e delle ARPA/APPA in materia di radioprotezione, monitoraggio e sorveglianza della radioattività ambientale e preparazione e risposta alle emergenze nucleari e radiologiche, e di ISPRA, in coerenza con le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico del Sistema Nazionale attribuite dalla legge n. 132/2016 che favorisce il raccordo e le sinergie tra i soggetti competenti sul tema, anche al fine di favorire l'omogeneizzazione tecnica.

In particolare, scopo dell'accordo è:

- a) la costituzione di un Tavolo Tecnico Permanente come spazio di interlocuzione tecnica su argomenti di comune interesse,
- b) la definizione delle modalità con cui dare seguito alla sottoscrizione e alla conferma delle eventuali convenzioni sottoscritte da ISIN con le singole ARPA/APPA per l'esecuzione di attività specifiche di comune interesse, quali ad esempio l'integrazione delle reti automatiche di monitoraggio della radioattività ambientale e le attività di monitoraggio e controllo dei siti nucleari;
- c) la definizione delle modalità con cui dare seguito alla sottoscrizione di nuove convenzioni tra ISIN e tutte le Agenzie (ARPA/APPA) di SNPA per l'esecuzione di attività specifiche di comune interesse.

La definizione degli argomenti di comune interesse e/o delle attività che possano prevedere la necessità della sottoscrizione di atti convenzionali può essere segnalata anche dalla Direzione di ISIN, dal Consiglio SNPA e dalla Consulta dell'ISIN.

Art. 3

(Tavolo Tecnico Permanente)

1. È istituito un Tavolo Tecnico Permanente (nel seguito Tavolo Tecnico) come spazio di interlocuzione tecnica su argomenti di comune interesse, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze citate in premessa.
2. Del Tavolo Tecnico fanno parte: l'ISIN e tutte le ARPA/APPA e ISPRA, questi ultimi attraverso i propri esperti designati dalle rispettive Direzioni;
3. il Tavolo Tecnico è coordinato da ISIN e ha come riferimento, per il SNPA i relativi esperti designati;
4. il Tavolo Tecnico di cui al comma 1 individua:
 - gli argomenti di comune interesse e attua le iniziative che ne dovessero conseguire;
 - le modalità di approvazione preliminare, in fase di programmazione, e definitiva, in fase di conclusione, delle attività che comportano la redazione di documenti tecnici condivisi dalle Parti (ad esempio Linee guida);
 - le modalità di rendicontazione delle attività svolte.
5. Il Tavolo Tecnico si riunisce di regola presso la sede dell'ISIN, salvo che non sia diversamente previsto nell'avviso di convocazione. Le riunioni possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica; dell'utilizzo di tale modalità deve essere fatta menzione nel verbale di cui al comma 7.
6. Il Tavolo Tecnico è convocato dal Coordinatore, con comunicazione scritta che deve pervenire ai componenti almeno sette giorni prima della riunione; la convocazione contiene anche l'indicazione dei punti all'ordine del giorno. Il Tavolo Tecnico è, altresì, convocato su richiesta motivata di uno degli esperti SNPA di cui all'articolo 3 comma 3, a fronte di esigenze puntuali espresse in ambito ARPA/APPA, con specificazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In casi di particolare urgenza, il Tavolo Tecnico può essere convocato anche telefonicamente e senza formalità, purché sia rispettato un termine di preavviso di almeno 24 ore.
7. Delle riunioni è redatto verbale a cura del Coordinatore che deve essere portato all'approvazione del Tavolo Tecnico nella seduta successiva. I verbali, nonché tutta la

documentazione relativa all'attività svolta, sono conservati presso la sede dell'ISIN e sono resi accessibili a tutti i componenti del Tavolo Tecnico, anche in modalità telematica.

8. Alle riunioni del Tavolo Tecnico possono essere invitati a partecipare eventuali altri soggetti convocati in ragione degli specifici argomenti trattati.

9. La partecipazione al Tavolo Tecnico è a titolo gratuito e ai suoi componenti non spetta, di conseguenza, alcun compenso, emolumento o rimborso comunque denominato. Eventuali spese di missione sono a carico dell'ente di appartenenza, salvo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 4.

Art. 4

(Ruolo del Consiglio SNPA e della Direzione di ISIN)

1. La proposta del programma annuale di attività del Tavolo Tecnico Permanente viene definita sulla base delle indicazioni eventualmente fornite dal Consiglio SNPA e dalla Direzione ISIN nonché sulla base delle esigenze espresse dalle componenti tecniche di ISIN e di SNPA.
2. Il Consiglio SNPA provvede, congiuntamente alla Direzione ISIN, all'approvazione della proposta di programma e della rendicontazione delle attività del Tavolo Tecnico e degli eventuali documenti che ne derivano, di cui all'articolo 3.
3. Il Consiglio SNPA e la Direzione di ISIN secondo quanto previsto dai rispettivi atti di regolamentazione procedono altresì a segnalare al Tavolo Tecnico attività o esigenze specifiche che, ancorché non incluse nella programmazione in corso, debbano essere prese in carico.

Art. 5

(Sottoscrizione e/o conferma di rapporti convenzionali)

1. Eventuali convenzioni tra ISIN e singole ARPA/APPA o l'ISPRA per l'esecuzione di attività specifiche di comune interesse, quali ad esempio l'integrazione delle reti automatiche di monitoraggio della radioattività ambientale e le attività di monitoraggio e controllo dei siti nucleari, sono oggetto di accordi bilaterali tra i due enti coinvolti e normati secondo atti convenzionali sottoscritti da entrambi.

2. Eventuali convenzioni tra ISIN e il SNPA per l'esecuzione di attività specifiche di comune interesse sono oggetto di un accordo unico il cui testo deve essere approvato da ISIN e dal Consiglio SNPA e sottoscritto da tutte le Direzioni coinvolte.

Articolo 6

(Clausola di salvaguardia)

Gli obblighi e gli impegni assunti da ISPRA, ARPA/APPA e ISIN con il presente Accordo non incidono sull'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali che conservano carattere di priorità.

Articolo 7

(Nomina dei Responsabili dell'Accordo)

1. I responsabili per l'attuazione dell'Accordo sono individuati nei componenti del Tavolo Tecnico Permanente. Le Parti, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, si danno reciproca comunicazione dei nominativi.
2. Il Direttore di ISIN, contestualmente all'individuazione dei componenti ISIN del Tavolo Tecnico, provvede ad indicare il nominativo del Coordinatore di cui all'articolo 3.

Art. 8

(Durata e decorrenza dell'accordo)

Il presente accordo ha la durata di anni 5 a decorrere dalla sottoscrizione delle Parti, salvo proroga espressa per giustificati motivi da concordarsi per iscritto tra le Parti anticipatamente alla scadenza.

Art. 9

(Non onerosità dell'Accordo Quadro)

Il presente accordo è stipulato a titolo gratuito.

Art. 10

(Obblighi delle Parti)

1. Le attività oggetto del presente accordo sono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché delle disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie per il personale impiegato.
2. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 11

(Trattamento dei dati)

1. Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del d.lgs. n. 196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e alle previsioni contenute nel d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679" e nel Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula del presente Accordo, in relazione alle attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione dello stesso, uno specifico Accordo di contitolarità di dati ai sensi dell'articolo 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

Art. 12

(Variazione attività previste)

Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono concordare eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare per iscritto di comune accordo fra le Parti.

Art. 13

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

1. I risultati e la documentazione derivanti dal presente Accordo sono di proprietà delle Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.
2. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione alle altre Parti.
3. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al presente Accordo.

Art. 14

(Recesso)

Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 120 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC).

Art. 15

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio: l'ISIN, in Roma, Via Capitan Bavastro, 116; ISPRA in Roma, Via Vitaliano Brancati, 48; le ARPA e le APPA eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

L'eventuale variazione dei recapiti indicati deve essere tempestivamente comunicata alle altre Parti.

Art. 16

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L.-7 agosto 1990, n. 241.

Per ISPRA

Il presidente

Per ISIN

Il Direttore Generale

Per ARPA Abruzzo

Per ARPA Basilicata

Per APPA Bolzano

Per ARPA Campania

Per ARPA Calabria

Per ARP AE Emilia-Romagna

Per ARPA Friuli-Venezia Giulia

Per ARPA Lazio

Per ARPA Liguria

Per ARPA Lombardia

Per ARPA Marche

Per ARPA Molise

Per ARPA Piemonte

Per ARPA Puglia

Per ARPA Sardegna

Per ARPA Sicilia

Per ARPAT Toscana

Per APPA Trento

Per ARPA Umbria

Per ARPA Valle d'Aosta

Per ARPA Veneto